

STATUTO



Ciò che nel presente statuto è menzionato nella forma linguistica maschile è valido, conformemente al senso, anche per persone di sesso femminile.

PREAMBOLO

La Consulenza Società Cooperativa, conformemente agli ideali dei suoi fondatori, vuole essere utile ai suoi soci, ai collaboratori, ai partners, e alla collettività in generale, allo scopo di fornire servizi di qualità a prezzi vantaggiosi.

Promuovere e difendere l'economia regionale è una priorità.

La Consulenza Società Cooperativa intende inoltre impegnarsi per ridurre al minimo l'impatto ambientale della sua attività ed adoperarsi nella promozione della salvaguardia dell'ambiente.

La Consulenza Società Cooperativa tiene fede dei seguenti principi:

- a) il raggio di attività è prevalentemente quello regionale del Ticino, allo scopo di promuovere e tutelare le attività commerciali, nonché gli interessi ed i diritti dei privati. Qualora ve ne fosse la necessità, e dietro accordo dei soci, il raggio d'azione potrà anche estendersi oltre i confini nazionali
- b) chiunque, sia che si tratti di persona fisica o giuridica, che versi la quota sociale e al contempo prenda visione e si dichiari vincolato dallo statuto, può diventare socio della Consulenza Società Cooperativa. In tal modo egli si impegna ad adempiere agli obblighi che ne derivano, nonché a beneficiare delle prestazioni indicate.
- c) soltanto il patrimonio sociale de La Consulenza Società Cooperativa risponde delle obbligazioni della società. I soci sono responsabili unicamente del versamento della quota sociale e in nessun caso possono essere chiamati ad adempiere ad eventuali obblighi derivanti dall'operato della cooperativa, se non quelli pattuiti contrattualmente fra le parti.
- d) è esclusa una retribuzione per i membri del Consiglio di amministrazione;
- e) non è ammessa alcuna ripartizione di utile.

L'adesione alla società ha innanzitutto lo scopo di sostenere la cooperativa e di diventarne socio, non a scopo speculativo, ma per la propria tutela in caso di eventuali controversie nell'ambito dello scopo specifico descritto all'art. 2 del presente statuto. Ogni diversa controversia non potrà essere direttamente assunta dalla società in quanto non in linea con i principi della cooperativa.

Tutto ciò premesso, si dispone di quanto segue

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ragione sociale, sede, durata e scopo

¹ Sotto la ditta

La Consulenza Società Cooperativa

(anche chiamata in questo statuto per brevità "società")

è costituita una società cooperativa giusta il titolo ventesimonono del Codice delle obbligazioni.

² La società ha sede a Biasca.

³ La durata della società è illimitata.

Art. 2 - Scopo

¹ La Consulenza Società Cooperativa ha per scopo lo svolgimento di attività di mediazione fra le parti, di prevenzione e/o di sostegno dei soci nel recupero di crediti e nelle tematiche riguardanti l'incasso forzato di crediti e più in generale la Legge federale sulle esecuzioni e il fallimento, nel disconoscimento di pretese presunte o da dimostrare.

² La società si propone la salvaguardia, mediante azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri, segnatamente la fornitura di consulenze e servizi di prevenzione e/o di sostegno intesi a tutelare lo stato commerciale e finanziario dei soci.

³ La società può gestire filiali proprie e partecipare a tutte le istituzioni, società e altre imprese, per quanto ciò serva al conseguimento del suo scopo.

⁴ La società può svolgere ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo.

II. SOCI

Art. 3 - Requisiti

Possono chiedere di diventare soci:

- a) le persone fisiche,
- b) le persone giuridiche di diritto pubblico o privato e le società commerciali con sede in Svizzera,

a condizione che versino la quota sociale stabilita, prendano visione dello statuto, lo accettino, e si dichiarino vincolate dallo stesso.

Art. 4- Acquisto della qualità di socio

¹ La qualità di socio si acquista mediante:

- a) istanza scritta all'Amministrazione della società,
- b) sottoscrizione e contemporaneo pagamento integrale della quota sociale.

² Sull'istanza di ammissione decide l'Amministrazione della società. L'adesione può essere rifiutata se risulta essere in conflitto con i principi o con lo scopo della società.

L'istante ha diritto di ricorrere all'Assemblea generale dei soci entro dieci giorni dall'intimazione della decisione di rifiuto a mezzo raccomandata.

³ È riconosciuto quale socio soltanto chi è iscritto in detto registro. La qualità di socio è personale e non è trasferibile.

⁴ La lista dei soci è tenuta dal segretario della società ed è consultabile qualora ve ne sia giustificato motivo, previa richiesta scritta, presso la sede sociale.

⁴ L'acquisto della qualità di socio implica l'impegno ad adempiere agli obblighi che ne derivano, l'obbligo di versare la tassa annuale amministrativa a partire dal secondo anno, nonché il diritto di beneficiare delle prestazioni indicate dal presente statuto.

Art. 5- Diritti e doveri dei soci

¹ I soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

Tutti sono tenuti a salvaguardare in buona fede gli interessi della cooperativa.

² I soci hanno il diritto di beneficiare di un pacchetto servizi in materia di consulenza giuridica e sostegno per pratiche di incasso forzato, disconoscimento di debiti e ogni altro tema connesso allo scopo sociale, a prezzi contenuti.

I servizi sono fruibili unicamente per i casi successivi alla sottoscrizione e al versamento della quota sociale, al fine di evitare l'adesione a scopo speculativo, in contrasto con i principi della società.

² I soci attivi possono fare riferimento alla cooperativa e beneficiare dei vantaggi che l'adesione comporta. In caso di estinzione o perdita della qualità di socio è vietato cercare di trarre benefici rapportandosi alla società. In caso di violazione della presente disposizione, alla società spetterà un risarcimento di CHF 100'000.00.

³ I soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a salvaguardare in buona fede gli interessi della cooperativa. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si estingue:

- a) per rinuncia, in seguito a dimissioni comunicate in forma scritta con un preavviso di 1 mese per la fine del mese successivo. Sono fatte salve diverse disposizioni contrattuali e il caso che un mandato di servizio sia in corso,
- b) per esclusione, che può essere pronunciata, con effetto immediato, dall'Amministrazione, se:
 - un socio agisce in modo gravemente pregiudizievole nei confronti della società o del suo scopo, degli altri soci o della comunità,
 - se una pretesa della società nei suoi confronti rimane infruttuosa.
 - qualora un socio non provveda al versamento della tassa annuale, dopo un primo richiamo.
 - se un socio risulta irreperibile (ad esempio perché l'indirizzo e/o il numero telefonico non sono più validi).Il socio escluso può ricorrere all'assemblea generale dei soci entro trenta giorni dall'intimazione della decisione di esclusione. Resta riservata la facoltà di contestare l'esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.
- c) per decesso, nel caso di persone fisiche.
- d) per scioglimento, nel caso di persone giuridiche o società commerciali.

Art. 7 - Diritto al rimborso e rifusione della quota sociale

- ¹ I soci esclusi o che hanno rinunciato, e gli eredi dei soci defunti, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
- ² La quota sociale viene restituita al socio, o ai suoi eredi, nella sua totalità; è riservato il cpv. 3 del presente articolo.
- ³ Qualora non vengano rispettati i termini di disdetta o i caso di pretese aperte nei confronti del socio (tassa amministrativa, onorari, o altro) la tassa verrà restituita al netto delle pendenze.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - Organi

- ¹ Gli organi della società sono:
- A) l'Assemblea generale dei soci;
- B) l'Amministrazione;

A) L'Assemblea generale dei soci

Art. 9 - Competenze

- ¹ L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società cooperativa, a cui spettano i seguenti poteri intrasmissibili:
- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
 - b) la nomina dell'Amministrazione e del suo Presidente;
 - c) la nomina dell'Ufficio di revisione, laddove designato;
 - d) l'approvazione del conto d'esercizio e del bilancio e, ove sia il caso, la deliberazione sulla destinazione dell'avanzo netto;
 - e) la decisione circa l'ammontare delle quote sociali;
 - f) il discarico all'Amministrazione;
 - g) la decisione circa lo scioglimento o la fusione della società;
 - h) le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria

- ¹ L'Assemblea generale ordinaria è convocata dall'Amministrazione e si svolge nel primo semestre di ogni anno. La data dell'Assemblea ordinaria deve essere comunicata ai soci con un preavviso di almeno un mese.
- ² Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Amministrazione con un avviso scritto, o per posta elettronica, notificato ad ogni socio.
- L'avviso di convocazione indica le trattande all'ordine del giorno. In caso di modifiche statutarie va allegato il testo proposto.
- ³ Le proposte dei soci, sulle quali l'Assemblea generale ordinaria deve deliberare, vanno inviate per iscritto entro il 31 marzo all'Amministrazione, che le inserirà nelle trattande assembleari.
- ⁴ Non possono essere prese deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea generale. Per contro possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.

Art. 11 - Convocazione di Assemblee straordinarie

- ¹ Assemblee straordinarie vengono convocate, con le stesse modalità di cui all'art. 10, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con l'indicazione delle trattande:
- a) da almeno un decimo dei soci o, se il loro numero complessivo è minore di trenta, da almeno tre soci;
 - b) dall'Ufficio di revisione, laddove designato;
 - c) dai liquidatori;
 - d) dai rappresentanti degli obbligazionisti.

² L'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro un mese al massimo dalla data della richiesta. Qualora l'Amministrazione non dovesse dare seguito entro detto termine alla domanda, la convocazione sarà ordinata dal Giudice, ad istanza dei richiedenti.

Art. 12 - Assemblee totalitarie

Quando e finché tutti i soci sono adunati, essi possono, se nessuno vi si oppone, prendere deliberazioni anche se non sono state osservate le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.

Art. 13 - Voto per corrispondenza

¹ Se la società ha più di trecento soci, le deliberazioni dell'assemblea potranno essere prese, in tutto o in parte, dai soci mediante voto per corrispondenza, indetto dal Presidente dell'Amministrazione.

² E' fatta salva la possibilità, riconosciuta ai soci che raggiungano almeno un decimo, di richiedere la discussione orale sopra una o più tematiche entro 15 giorni dall'annuncio della modalità di voto per corrispondenza.

Art. 14 - Diritto di voto

¹ Nell'assemblea generale o nelle votazioni per corrispondenza, ogni socio ha un voto.

² Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari della società non possono dare il voto nelle deliberazioni di scarico all'Amministrazione.

Art. 15 - Rappresentanza

¹ Per l'esercizio del suo diritto di voto nell'assemblea generale, ogni socio può farsi rappresentare mediante procura scritta da un altro socio. Nessuno può rappresentare più di un socio.

² E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un membro della sua famiglia che abbia l'esercizio dei diritti civili.

Art. 16 - Validità delle deliberazioni

¹ Fatti salvi i casi specifici indicati dalla legge, l'Assemblea generale prende le sue decisioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti, fa stato il voto del presidente.

² Nelle votazioni per corrispondenza, fatti salvi i casi specifici indicati dalla legge, l'Assemblea generale prende le sue decisioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. In caso di parità di voti, fa stato il voto del presidente.

³ Di principio, nell'Assemblea le deliberazioni avvengono per alzata di mano a meno che, su proposta di uno o più soci, l'Assemblea decida lo scrutinio segreto.

⁴ La decisione di scioglimento o di fusione della società, e la decisione di modifica dello statuto, necessitano la maggioranza di due terzi dei voti emessi in un'Assemblea nella quale siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci.

Se il quorum non dovesse essere raggiunto in l'assemblea, ne verrà convocata una seconda, da tenersi anche immediatamente, che potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Anche in questa nuova Assemblea la maggioranza dovrà tuttavia essere costituita dei due terzi dei voti emessi.

Art. 17 - Presidente del giorno, verbalista e scrutatori

Il Presidente dell'Amministrazione dirige l'Assemblea e designa due scrutatori, scelti fra i soci. Il verbale è redatto dal Segretario dell'Amministrazione.

B) L'Amministrazione

Art. 18 - Composizione

- ¹ L'Amministrazione della società si compone di almeno tre membri, fra cui il Presidente. Tutti i membri devono essere soci.
- ² Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori; in luogo di esse sono eleggibili i loro rappresentanti.
- ³ Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea generale dei soci per un periodo di quattro anni, e sono rieleggibili.

Art. 19 - Competenze

- ¹ All'Amministrazione compete l'alta direzione e la rappresentanza della società di fronte a terzi. Esso esercita, in forza di tale delega, tutti i poteri non espressamente riservati all'Assemblea generale dei soci.
- ² L'Amministrazione, nello svolgimento dei suoi compiti societari, applica le norme relative alla società cooperativa; per il resto si ispira alle norme del diritto in materia di società anonima.
- ³ Sono in particolare di sua competenza:
 - a) la preparazione degli affari che saranno trattati dall'assemblea generale dei soci;
 - b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci;
 - c) l'allestimento del rapporto per l'Assemblea generale dei soci;
 - d) l'adozione degli eventuali regolamenti organizzativi;
 - e) la vigilanza sulle persone che siano eventualmente state incaricate della gestione e della rappresentanza della società;
 - f) la tenuta dell'elenco dei soci e, eventualmente, dei certificati di quota e le notificazioni all'Ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci;
 - g) la verifica del rispetto dei doveri sociali da parte dei soci;
 - h) la rappresentazione della società di fronte ai terzi e in giudizio;
 - i) l'osservanza delle prescrizioni legali e l'avviso al giudice in caso di insolvenza e di perdita di capitale sociale.
- ⁴ L'Amministrazione può delegare la gestione, o parte di essa, e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori o altre persone, purché siano soci.
- ⁵ Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. La società risponde del danno che una persona, cui è affidata la gestione o la rappresentanza ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio di incombenze sociali.

Art. 20 - Validità delle deliberazioni dell'Amministrazione

- ¹ L'amministrazione delibera validamente se sono presenti la maggioranza dei suoi membri.
- ² Le deliberazioni possono pure avvenire con l'accettazione in via circolare (anche tramite la posta elettronica) di una proposta scritta, purché la discussione orale non sia chiesta da un membro. Queste deliberazioni devono essere annotate nel verbale della successiva riunione.

Art. 21 - Deliberazioni

- ¹ L'amministrazione prende le decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Art. 22 - Convocazione

- ¹ L'amministrazione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma almeno due volte all'anno, oppure su istanza scritta di un membro o dell'Ufficio di revisione, laddove designato.
- ² Fatti salvi i casi d'urgenza, la convocazione, con l'ordine del giorno, ha luogo con un preavviso di una settimana almeno.

IV. L'UFFICIO DI REVISIONE, LADDOVE DESIGNATO

Art. 23 – Elezione dell'organo di revisione

¹ L'assemblea generale dei soci è competente per eleggere l'organo di revisione.

² L'assemblea può rinunciare all'elezione di un organo di revisione quando:

1. la società non è assoggettata al controllo di revisione ordinario;
2. l'insieme dei soci vi acconsente; e
3. sulla media annua l'effettivo della società non supera 10 impiegati a tempo pieno.

³ La rinuncia da parte dei soci alla revisione limitata è valida anche per gli anni seguenti.

⁴ Ogni socio ha il diritto di esigere una revisione limitata e la nomina di un organo di revisione al più tardi entro 10 giorni prima dell'assemblea dei soci.

In tal caso l'assemblea generale dei soci deve eleggere l'organo di revisione. All'Amministrazione incombe l'obbligo di adattare lo statuto e richiedere le necessarie iscrizioni a registro di commercio.

Art. 24 – Esigenze relative all'organo di revisione

¹ Possono essere nominati come organo di revisione una o più persone fisiche o morali, così come le società di persone.

² L'organo di revisione deve avere il proprio domicilio in Svizzera, la propria sede o una succursale iscritta a registro di commercio. Se la società ha più organi di revisione, almeno uno di questi deve adempiere tali requisiti.

³ Qualora venga nominato, l'organo di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'articolo 728 CO, rispettivamente dell'articolo 729 CO.

⁴ L'organo di revisione è nominato per la durata di un esercizio. Il mandato cessa con l'approvazione degli ultimi conti annuali. La rielezione è consentita.

L'assemblea generale dei soci può, in ogni momento, revocare l'organo di revisione con effetto immediato.

V. FINANZE

Art. 25 - Mezzi finanziari

¹ La società dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) il capitale sociale;
- b) gli eventuali aiuti finanziari e le liberalità.

Art. 26 - Capitale sociale e quote

¹ Il capitale sociale è indeterminato, ed è suddiviso in quote sociali di nominali CHF 50.00 cadauna.

² Ai soci viene rilasciato un certificato di quota nominativo.

³ La cessione di una quota sociale e il trasferimento del certificato non conferiscono la qualità di socio all'acquirente, la cui ammissione è disciplinata all'art. 4.

⁴ Il trasferimento della quota sociale è annotato sul certificato e nell'elenco dei soci.

⁵ Con la riserva dei diritti acquisiti, nessun socio può essere proprietario di più di una quota.

⁶ Oltre alla quota sociale, da versare una tantum al momento in cui si diventa soci, è richiesto ai soci il pagamento annuo di una tassa amministrativa di CHF 30.-- a titolo di partecipazione dei costi di gestione della società.

Art. 27 - Esclusione di responsabilità e di altri obblighi finanziari di versamento di capitale suppletivo

¹ Ogni responsabilità personale dei soci in punto ai debiti sociali è esclusa. Le obbligazioni della società sono garantite unicamente dal patrimonio sociale.

² Parimenti è escluso ogni obbligo di versamento di capitale suppletivo.

VI. ALLESTIMENTO DEI CONTI ANNUALI E IMPIEGO DEGLI UTILI

Art. 28 - Contabilità ed esercizio commerciale annuale

¹ I conti d'esercizio e i bilanci della società devono essere allestiti conformemente alle regole del Codice delle obbligazioni, in particolare agli articoli 662a segg. e 958 segg. CO, oltre che nel rispetto dei principi generali che regolano l'allestimento regolare dei conti.

² Il primo esercizio commerciale inizierà il 12 dicembre 2012 e terminerà il 31 dicembre 2013. In seguito l'esercizio commerciale comincerà il 1. gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 - Esclusione d'interessi e dividendi

La quota sociale non produce interessi e non dà diritto a dividendi.

Art. 30 - Impiego dell'utile

Al massimo la metà dell'utile può essere utilizzata per costituire un fondo di riserva fino ad un massimo di CHF 9'000'000.00, l'eccedenza dovrà essere reinvestito per il bene della società o per promuovere ulteriormente i suoi scopi.

VII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

¹ In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale, dopo l'estinzione di tutti i debiti, serve al rimborso delle quote sociali al loro valore nominale. L'Assemblea generale dei soci delibera sulla destinazione di un eventuale avanzo netto.

² La liquidazione è operata dall'Amministrazione, riservata una diversa deliberazione dell'Assemblea generale dei soci.

VIII. PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 32 - Pubblicazioni e comunicazioni

¹ Le pubblicazioni sociali avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e, se la legge lo esige, sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² Le comunicazioni ai soci avvengono mediante avviso personale, scritto o per posta elettronica, o pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino nonché, se la legge lo esige, sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

IX. DIVERSI

Art. 33 – Disposizioni legali applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice delle obbligazioni e della legislazione relativa, applicabili alla società cooperativa.

Il presente statuto è stato adottato dall'Assemblea generale costitutiva dei soci de La Consulenza Società Cooperativa, tenutasi a Biasca il 6 dicembre 2012.

Esso entra immediatamente in vigore con l'iscrizione a registro di commercio.